

VADEMECUM RICHIESTA INDENNITA' DI MATERNITA' ADEMPIMENTI

il presente documento è stato realizzato dai funzionari della sede INPS di Savona in collaborazione con i membri della commissione INPS dell'ordine dei Consulti del Lavoro della Provincia di Savona
aggiornato al mese di ottobre 2017

MATERNITA' LAVORATRICI DIPENDENTI

- INPS circolare n. 82 del 4 maggio 2017-

Telematizzazione del certificato medico di gravidanza - art.21 del T.U. maternità/paternità, così modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Le certificazioni di gravidanza o di interruzione di gravidanza sono trasmesse dai medici certificatori all'INPS esclusivamente attraverso il canale telematico.

La trasmissione del certificato telematico comporta l'esclusione dalla presentazione, da parte della lavoratrice, del certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza unitamente alla domanda on-line.

I datori di lavoro o i loro incaricati già **abilitati alla consultazione degli attestati di malattia** possono automaticamente accedere alla consultazione degli attestati di gravidanza e di interruzione.

1. **CONGEDO OBBLIGATORIO**: la lavoratrice presenterà domanda on-line al settimo mese di gravidanza.
Successivamente al parto la lavoratrice dovrà presentare all'Istituto autocertificazione di nascita del bambino.
- **Il congedo obbligatorio del padre lavoratore**: l'obbligo di astensione è pari a due giorni, da godere anche in via non continuativa, fruibile entro il quinto mese di vita del bambino, durante il congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e , pertanto , è aggiuntivo a quello della madre. Spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
L'indennità giornaliera per il padre richiedente è pari al 100% della retribuzione.

Gli interessati devono dare comunicazione solo ai rispettivi datori di lavoro, con preavviso di almeno 15 giorni, l'I.N.P.S. ne verrà a conoscenza tramite i flussi UNIEMENS.

2. FLESSIBILITA': la lavoratrice può scegliere di posticipare la decorrenza del periodo di assenza, con inizio del congedo entro l'ottavo mese e termine al compimento del quarto mese di vita del bambino, sempre che non vi siano stati periodi di astensione anticipata. La lavoratrice presenterà domanda in data antecedente alla fruizione del congedo.
3. ASTENSIONE ANTICIPATA O GRAVIDANZA A RISCHIO: il relativo provvedimento viene autorizzato dalla A.S.L. , competente per territorio, e viene da questa comunicato direttamente all'I.N.P.S. La lavoratrice dovrà presentare specifica domanda alla ASL, attestante le proprie condizioni. Per tale periodo non è necessario presentare alcuna domanda all'Istituto. Al fine di giustificare l'assenza e liquidare l'indennità dovuta, la lavoratrice presenterà al datore di lavoro copia del provvedimento di astensione anticipata. La domanda on-line dovrà essere presentata al settimo mese di gravidanza .
4. INTERDIZIONE ANTICIPATA PER CONDIZIONI DI LAVORO O AMBIENTALI PREGIUDIZIEVOLI OVVERO ATTIVITÀ FATICOSA O INSALUBRE: il relativo provvedimento viene autorizzato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e viene da questo comunicato direttamente all'I.N.P.S. e al datore di lavoro. La lavoratrice per tale periodo non è obbligata a presentare alcuna domanda all'Istituto. La domanda on-line dovrà essere presentata al settimo mese di gravidanza.
5. MATERNITA' OBBLIGATORIA IN CASO DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: Se il contratto di lavoro termina nel corso del periodo obbligatorio di maternità l'I.N.P.S. interviene con il pagamento diretto fino al terzo mese di vita del bambino. **IN QUESTO CASO LA LAVORATRICE DOVRA' PRESENTARE DOMANDA DI MATERNITA' ON-LINE** all'I.N.P.S. , al fine di ottenere il pagamento diretto. Successivamente alla nascita del bambino dovrà presentare autocertificazione di nascita del bambino.
6. CONGEDO PARENTALE - ASTENSIONE FACOLTATIVA: la lavoratrice dovrà presentare domanda on-line, dopo il terzo mese di vita del bambino. Nell'ipotesi in cui i periodi di astensione facoltativa vengano usufruiti in modo frazionato, la lavoratrice dovrà presentare, sempre on-line, separate domande.

La lavoratrice ha l'onere di comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione dell'astensione facoltativa (giornaliera o mensile) con un preavviso di cinque giorni indicando l'inizio e la fine del congedo.

FRUIZIONE SU BASE ORARIA: in caso di fruizione su base oraria la lavoratrice dovrà presentare apposita domanda all'INPS, diversa da quella per la richiesta di astensione facoltativa giornaliera o mensile, prima dell'inizio del congedo, al massimo il giorno di inizio di fruizione dello stesso. La domanda è presentata in relazione al singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere

presentate due distinte domande una per ciascun mese (rif. Circ. INPS n. 152 del 18/08/2015, punto 5.1).

La lavoratrice ha l'onere di comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo parentale a ore con due giorni di preavviso indicando la data di inizio e di fine del congedo.

7. INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA DOPO IL 180° GIORNO DI GESTAZIONE: tale evento viene considerato come parto e, pertanto, dà diritto alla lavoratrice dipendente all'astensione obbligatoria post partum. Quindi, in ogni caso, bisogna presentare domanda on-line all'Inps.
8. RICOVERO DEL NEONATO IN STRUTTURA SANITARIA: dopo il parto (sia nel caso di parto coincidente con la data presunta o avvenuto successivamente a tale data, sia nel caso di parto prematuro) la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità, spettante dopo il parto, dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (che coincide con la data di dimissioni del neonato dalla struttura sanitaria), offrendo, nel contempo, al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, durante il ricovero del bambino.
Nel caso di richiesta di differimento, la madre dovrà acquisire apposita documentazione medica rilasciata dalla struttura ospitante, pubblica o privata, da inviare al datore di lavoro. La struttura sanitaria dovrà, altresì, attestare la data di dimissione del neonato.
Inoltre la lavoratrice madre dovrà acquisire anche le certificazioni mediche attestanti il proprio stato di salute compatibili o meno con la ripresa lavoro.

Rif. Circolare INPS 28 aprile 2016 n. 69 Per consentire all'Istituto le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta a comunicare alla Struttura territoriale INPS, che ha in carico la domanda di maternità, la data di sospensione del congedo di maternità e la data di ripresa del congedo residuo. La comunicazione di sospensione va accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità della lavoratrice di aver comprovato al datore di lavoro il ricovero del figlio presso struttura sanitaria pubblica o privata e di avergli consegnato preventivamente l'attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa. La comunicazione della sospensione all'INPS va effettuata tempestivamente (di regola prima della sospensione) onde evitare il pagamento di indennità di maternità nei giorni di ripresa dell'attività, soprattutto nei casi di pagamento diretto delle indennità da parte dell'Istituto. L'istanza con la quale la lavoratrice comunica la ripresa del congedo sarà corredata dalla dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino. Al momento, le comunicazioni sono effettuate alla Struttura territoriale INPS, competente alla trattazione della domanda di maternità on line, tramite posta elettronica certificata (non email ordinaria) o, in mancanza, in modalità cartacea equivalente.

MATERNITA' LAVORATRICI AUTONOME

1. CONGEDO OBBLIGATORIO: la lavoratrice presenterà domanda on-line esclusivamente dopo la nascita del figlio, in quanto per artigiani e commercianti non è prevista l'astensione per gravidanza a rischio. Il periodo complessivamente indennizzato è pari a 5 mesi, anche in caso di parto prematuro o successivo alla data presunta. Il pagamento è subordinato al versamento della contribuzione obbligatoria relativa al periodo indennizzabile.
2. Nel caso di interruzione della gravidanza spontanea o terapeutica che si verifica tra il 3° mese e il 180° giorno di gestazione, spetta l'indennità di maternità nella misura dell'80% della retribuzione convenzionale per 30 giorni.
3. CONGEDO PARENTALE - EX MATERNITA' FACOLTATIVA: la lavoratrice presenterà domanda on-line, dopo il terzo mese di vita del bambino; spetta per tre mesi entro l'anno del bambino. Durante tale periodo la lavoratrice deve astenersi effettivamente dall'attività lavorativa ed è sospeso l'obbligo contributivo. L'indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha inizio il congedo ovvero in presenza del pagamento dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo.
4. MATERNITA' OBBLIGATORIA ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA: l'Indennità è corrisposta direttamente dall'Istituto. E' previsto il pagamento anche per il periodo di gravidanza a rischio, ovviamente documentato dal provvedimento della ASL. Per averne diritto bisogna presentare domanda on-line e far valere, almeno tre mesi di versamenti contributivi nell'anno precedente l'inizio dell'astensione. Per le LIBERE PROFESSIONISTE occorre presentare il modello unico per i redditi corrispondenti al periodo di cui sopra.
5. CONGEDO PARENTALE - EX MATERNITA' FACOLTATIVA- ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA: La si può ottenere, in costanza di rapporto di lavoro, presentando domanda on-line; spetta per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Per tutte le lavoratrici autonome, il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.